NET K-MAN

Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP VITA
- IL DIP DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
- IL DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
- LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
- IL FAC-SIMILE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 06/2025
"PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplice e Chiari".





Assicurazione multigaranzia a protezione dell'Imprese



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Net Insurance Life S.p.A.

NET K-MAN

Ed. 06/2025

Il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un prodotto flessibile studiato per le Imprese che intendono tutelarsi in caso di evento avverso che coinvolge un Key-Man. Gli eventi previsti dal presente prodotto assicurativo sono il Decesso da ogni causa a cui può essere abbinata facoltativamente anche la garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia. Il prodotto include sempre la garanzia Assistenza alla persona.



Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?

In caso di Decesso da ogni causa, avvenuto nel corso del Periodo di Durata dell'Assicurazione, è previsto il pagamento del Capitale Assicurato, indicato in Proposta ed in Polizza, in unica soluzione al Beneficiario.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del periodo di Durata dell'Assicurazione, la garanzia si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dalla Compagnia.

Il Capitale Assicurato è indicato nella Proposta di Assicurazione e nella Polizza; lo stesso dovrà essere compreso tra Euro 50.000 (cinquantamila) ed Euro 500.000 (cinquecentomila) e resta costante per tutta la durata dell'Assicurazione.

Nel caso in cui vengano designati più Assicurati, fino ad un massimo di quattro (4), per ciascuno di essi potrà essere assicurato un capitale differente fermi i limiti sopra indicati.

Il Beneficiario della Prestazione Assicurata è il Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Non è assicurabile:


- l'Assicurato che non abbia residenza o domicilio fiscale in Italia;
- l'Assicurato che non ricopra all'interno dell'Impresa Contraente un ruolo fondamentale e che non risulti difficilmente sostituibile (key man);
- l'Assicurato che non abbia un'Età assicurativa compresa tra 18 e 75 anni;
- l'Assicurato che abbia un'Età assicurativa superiore ad 80 anni alla scadenza del Contratto
- L'Assicurato che non abbia sottoscritto il Questionario Sanitario e, ove richiesto in base al Capitale Assicurato e/o all'Età assicurativa dell'Assicurato stesso, non si sia sottoposto a Visita Medica e non abbia fornito il relativo Rapporto di visita medica debitamente compilato;
- l'Assicurato che non abbia fornito l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni per la garanzia Decesso:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari; partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- ! partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;





Dove vale la copertura?

L'Assicurazione è valida in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

• All'inizio del contratto:

- Il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di rilasciare dichiarazioni che siano vere, esatte e non reticenti;
- il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di sottoscrivere e di completare in ogni parte la Proposta di Assicurazione:
- l'Assicurato deve compilare il Questionario Sanitario e, ove richiesto, deve sottoporsi a Visita Medica o
 presentare il Rapporto di visita medica ed eventualmente ulteriore documentazione se richiesta.

• In caso di presentazione di una denuncia di Sinistro:

l'Avente diritto è tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi,
 allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del Premio deve essere effettuato dal Contraente, al momento dell'emissione della Polizza, mediante la modalità di pagamento normativamente consentita e specificata in Polizza dell'importo pattuito, e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia. In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, i successivi Premi annui per la prosecuzione del contratto andranno versati dal Contraente alle Compagnie mediante modalità che saranno concordate.

Il Premio annuo è frazionabile a scelta del Contraente, in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali e mensili senza oneri aggiuntivi. Il frazionamento del Premio su base mensile, è consentito esclusivamente a condizione che la rata abbia un importo minimo di Euro 10 (dieci).

Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La conclusione del contratto coincide con il momento in cui la Compagnia accetta la Proposta di Assicurazione del Contraente ed emette la Polizza. Fermi i termini di Carenza, l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se – espletate le formalità assuntive e ricevuta l'accettazione da parte della Compagnia - è stato pagato il Premio; altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

La Durata dell'Assicurazione può essere scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione e può variare da un minimo di 1 anno ad un massimo di 10 anni, a condizione che l'Età assicurativa dell'Assicurato non ecceda gli 80 anni nel corso della stessa.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

La Proposta di Assicurazione è revocabile dal Contraente fino al momento che precede la conclusione del Contratto. Concluso il Contraente ha diritto di esercitare il Recesso dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza

Il Contraente comunica alla Compagnia la propria volontà di Revoca o Recesso inviando una dichiarazione sottoscritta, a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Net Insurance Life S.p.A. c/o Casella Postale 106 26100 CREMONA Italia
- a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo wecare@netinsurance.it.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI 🗷 NO

Il presente contratto non prevede valore di riscatto né di riduzione.

Assicurazione multigaranzia a protezione dell'Imprese



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Net Insurance S.p.A. Prodotto: NET K-MAN

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un prodotto flessibile studiato per le Imprese che intendono tutelarsi in caso di evento avverso che coinvolge un Key-Man. Gli eventi previsti dal presente prodotto assicurativo sono il Decesso per ogni causa a cui può essere abbinata facoltativamente anche la Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia. Il prodotto include sempre la Garanzia Assistenza alla persona.



Che cosa è assicurato?

La Garanzia Assistenza alla persona è sempre operante e viene abbinata automaticamente con la copertura obbligatoria Decesso per ogni causa.

Assistenza alla persona (Garanzia sempre operante)

NET INSURANCE S.p.A., per il tramite esclusivo della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, nei casi di Infortunio o Malattia delle persone Assicurate, mette a loro disposizione il servizio di assistenza che si realizza attraverso le seguenti prestazioni: consulenza medica; valutazione dei sintomi (tramite piattaforma Myclinic); consulto medico (tramite piattaforma Myclinic); cartella salute (tramite piattaforma Myclinic); passaporto salute (tramite piattaforma Myclinic); invio di un medico generico al domicilio (prestazione valida in Italia); trasporto in autoambulanza (prestazione valida in Italia).

La Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia è opzionale e può essere acquistata facoltativamente in abbinamento alla copertura obbligatoria Decesso per ogni causa.

Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia (Garanzia opzionale)

In caso di Infortunio avvenuto o Malattia insorta dell'Assicurato, nel periodo di durata dell'Assicurazione, che comportino un'Invalidità riduttiva in modo permanente della sua capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo - di grado pari o superiore al 60% della totale, accertata - successivamente alla Data di Decorrenza della Polizza e prima del compimento del 65° anno di età dell'Assicurato, la Compagnia garantisce al Beneficiario il pagamento di un importo pari Capitale Assicurato.

Il Capitale Assicurato è indicato nella Proposta di Assicurazione e nella Polizza; lo stesso dovrà essere compreso tra Euro 50.000 (cinquantamila) ed Euro 500.000 (cinquecentomila). Il capitale per la Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia potrà essere pari o inferiore al Capitale Assicurato per la Garanzia Decesso da ogni causa, ma mai superiore. Nel caso in cui vengano designati più Assicurati, fino ad un massimo di quattro (4), per ciascuno di essi potrà essere assicurato un capitale differente fermi i limiti indicati dal presente articolo.



Che cosa non è assicurato?

Relativamente alla Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia:

- l'Assicurato che non abbia residenza o domicilio fiscale in Italia;
- l'Assicurato che non ricopra all'interno dell'Impresa Contraente un ruolo fondamentale e che non risulti difficilmente sostituibile (key man);
- l'Assicurato che al momento della sottoscrizione della Proposta non abbia un'Età assicurativa compresa tra 18 e 60.

Inoltre:

la permanenza in copertura è limitata al raggiungimento del 65° anno di Età assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni per la Garanzia Invalidità Permanente Totale:

- ! dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- ! eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di 6 mesi.

Principali esclusioni per la Garanzia Assistenza alla persona:

- ! infortuni, Malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
- ! partecipazioni dell'Assicurato a delitti dolosi;
- ! stati patologici correlati alla infezione da HIV.

Il Beneficiario della Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia è il Contraente. Il Beneficiario della Garanzia Assistenza alla persona è l'Assicurato.



Dove vale la copertura?

✓ L'Assicurazione è valida in tutto il mondo, salvo le diverse disposizioni previste dalle singole prestazioni di Assistenza. La Garanzia Invalidità Permanente Totale deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in Italia.



Che obblighi ho?

• All'inizio del contratto:

- Il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di rilasciare dichiarazioni che siano vere, esatte e non reticenti;
- il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di sottoscrivere e di completare in ogni parte la Proposta di Assicurazione.

• In caso di presentazione di una denuncia di Sinistro:

In caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia: l'Assicurato è tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia. In caso di sinistro per la Garanzia Assistenza alla persona, è tenuto a prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del Premio deve essere effettuato dal Contraente, al momento dell'emissione della Polizza, mediante la modalità di pagamento normativamente consentita e specificata in Polizza dell'importo pattuito, e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia. In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, i successivi Premi annui per la prosecuzione del contratto andranno versati dal Contraente alle Compagnie mediante modalità che saranno concordate. Il Premio annuo è frazionabile a scelta del Contraente, in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali e mensili senza oneri aggiuntivi. Il frazionamento del Premio su base mensile, è consentito esclusivamente a condizione che la rata abbia un importo minimo di Euro 10 (dieci). Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La conclusione del contratto coincide con il momento in cui la Compagnia accetta la Proposta di Assicurazione del Contraente ed emette la Polizza. Fermi i termini di Carenza, l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se – espletate le formalità assuntive e ricevuta l'accettazione da parte della Compagnia - è stato pagato il Premio; altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

La Durata dell'Assicurazione può essere scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione e può variare da un minimo di 1 anno ad un massimo di 10 anni, a condizione che l'Età assicurativa dell'Assicurato non ecceda gli 80 anni nel corso della stessa.



Come posso disdire la polizza?

La Proposta di Assicurazione è revocabile dal Contraente fino al momento che precede la conclusione del Contratto.

Concluso il Contratto, il Contraente ha diritto di esercitare il Recesso dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza.

Il Contraente comunica alla Compagnia la propria volontà di Revoca o Recesso inviando una dichiarazione sottoscritta, a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Net Insurance Life S.p.A. c/o Casella Postale 106 26100
 CREMONA Italia
- a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo wecare@netinsurance.it.

Assicurazione multigaranzia a protezione dell'Imprese

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)

Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A.

NET K-MAN

Ed. 06/2025

Il DIP aggiuntivo Multirischi pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Net Insurance S.p.A. – Società per Azioni facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 43 – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 – Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; e-mail: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance.it; e-mail: netinsur

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594.

L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: http://www.netinsurance.it.

Net Insurance Life S.p.A. – Società per Azioni facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 43 – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 – Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; e-mail: info@netinsurancelife.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurancelife.it.

Il patrimonio netto di Net Insurance Life S.p.A. ammonta a € 51.141.876 e il risultato economico di periodo ammonta a € 17.941.625.

L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 229,54%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: http://www.netinsurance.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Si precisa che nel caso di più Assicurati e liquidazione dell'Indennizzo per Decesso o Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di uno di essi, le Garanzie restano in vigore per ciascuno degli altri Assicurati fino alla scadenza pattuita ed indicata in Proposta e Polizza.

Per tutte le Garanzie l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Inoltre, il capitale prescelto resta costante per tutta la durata dell'Assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Vita e nel DIP Danni, è escluso il decesso dell'Assicurato, l'invalidità dell'Assicurato e la prestazione di assistenza derivante/consequente da/a:

partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;

Rischi esclusi

Per la Garanzia Decesso da ogni causa e per la Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia sono esclusi il decesso e l'invalidità dell'Assicurato derivante da:

partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una

- situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di 6 mesi;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio o vola su deltaplani, ultraleggeri, parapendii, elicotteri o effettua lanci con il paracadute:
- suicidio o tentato suicidio da cui ne consegue il decesso dell'assicurato, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale Riattivazione dell'Assicurazione;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o stati di alcolismo acuto o cronico come definito dalla normativa in vigore;
- sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altra patologia ad essa collegata: per la Garanzia Decesso da ogni causa l'esclusione è valida se il decesso avviene nei primi cinque anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione;
- malattie, malformazioni, stati patologici, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, noti all'Assicurato e non dichiarati;
- viaggi in paesi a Rischio per situazione climatica, politico-militare o medico-sanitaria. Per l'elenco completo ed aggiornato di tali paesi si rinvia all'apposita sezione del sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche;
- pratica di sport aerei in genere;
- pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi livello: immersioni subacquee oltre i 40 m sia con autorespiratore che in apnea; alpinismo con attrezzatura di sicurezza oltre i 4.000 m, alpinismo con scalate oltre il terzo grado od accesso a ghiacciai senza accompagnamento di guida alpina abilitata, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci o snowboard estremo, sci fuoripista; speleologia oltre 12 volte l'anno; torrentismo; vela transoceanica, bungee jumping, rafting, motonautica, automobilismo; motociclismo, pugilato, lotta nelle sue varie forme.
- attività professionale pericolosa che comporti:
 - contatti con materie esplodenti, venefiche, od elettriche;
 - lavori su impalcature o ponti (si intende inclusa in Garanzia l'edilizia fino a 15 m di altezza);
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
 - l'appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, aviazione, corpi di protezione civile, (si intende inclusa in Garanzia l'attività svolta da personale di supporto, amministrativo, d'ufficio, senza viaggi all'estero o mansioni pericolose).

Per la Garanzia Assistenza alla persona sono escluse le prestazioni conseguenti a:

- infortuni, Malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto:
- stati patologici correlati alla infezione da HIV;
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- infortuni e Malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni e all'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- aborto volontario non terapeutico;
- infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;
- infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
- infortuni derivanti o imputabili ad attività che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco;
- guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di cure);
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Vita e nel DIP Danni, sono esposte maggiori informazioni sui limiti della copertura.

Per la Garanzia Decesso da ogni causa e la Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, a nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite.

Per la Garanzia Assistenza alla persona

La struttura Organizzativa non è responsabile dei danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza:
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie

Carenze

Per la Garanzia Decesso da ogni causa

Il contratto assunto senza visita medica prevede un periodo di carenza contrattuale di 180 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione (5 anni in caso di decesso dovuto ad HIV o patologia collegata), durante il quale le garanzie non sono efficaci

La Carenza non opera qualora il decesso dell'Assicurato dopo la Data di Decorrenza sia conseguenza diretta di:

- una delle seguenti Malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di Decorrenza dell'Assicurazione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, febbri puerperali, tifo esantematico, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica, tetano;
- shock anafilattico;
- Infortunio.

Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l'Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica e con riferimento alla HIV qualora l'Assicurando, in fase di assunzione del Rischio, dovesse effettuare un test sull'HIV con esito negativo. Qualora l'Assicurato dovesse sottoporsi a visita media e rifiuti di fare il test sull'HIV il periodo di carenza sarà esteso a 7 anni.

Per la Garanzia Invalidità permanente Totale da Infortunio o Malattia

La Garanzia per le malattie prevede un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto dell'assicurazione.

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

Se l'assicurato è guarito da una patologia oncologica e non si sono verificati episodi di recidiva da più di dieci anni, alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Tale periodo è pari a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per le patologie oncologiche previste nella Tabella, il periodo è pari a quello indicato:

Diritto	all'oblio
onco	logico

Patologia oncologica	Caratteristiche	Anni dalla conclusione del trattamento attivo
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon-retto	Stadio II/III, > 21 anni	7
Melanoma	> 21 anni	6
Mammella	Stadio I/II, qualsiasi età	1
Utero, collo	> 21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni - uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1
Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5

Modalità di esercizio

L'Assicurato invia tempestivamente all'impresa di assicurazione la certificazione rilasciatagli, senza oneri ed entro 30 gg. dalla richiesta, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o da un medico dipendente del servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta.

Effetti dell'oblio oncologico

Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'assicurato

Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti Imprese che intendono tutelarsi, per un periodo compreso tra 1 e 10 anni, dalle conseguenze negative derivanti dal Decesso da ogni causa di un Assicurato che ricopre all'interno delle Imprese stesse un ruolo centrale (Key-Man). Il prodotto è, altresì, rivolto alle Imprese che, oltre alla garanzia Decesso da ogni causa, intendono garantirsi anche un capitale a seguito dell'Invalidità Permanente Totale per infortunio o Malattia di un Assicurato Key-Man. In abbinamento è sempre operante la garanzia Assistenza alla persona.



Quali costi devo sostenere?

Sul premio gravano, costi di gestione, di acquisizione e di incasso, comprensivi dei costi per l'intermediazione assicurativa, che sono pari al 65,00%. Tali costi sono inclusi nel premio versato.

La guota parte dei costi percepita in media dal distributore del prodotto è pari al 61,54%.

Gli eventuali costi per effettuare il Rapporto del Medico o altra documentazione sanitaria richiesta dalla Compagnia per la valutazione del rischio sono a carico del Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere presentati per iscritto (e-mail/PEC, posta, fax) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità:

- PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it
- Posta: NET INSURANCE S.p.A. C.A. Ufficio Reclami Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA
- Fax: +39 06 89326.570

avendo cura di indicare:

polizza

- nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.

Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.netinsurance.it.

AII'IVASS

All'impresa

assicuratrice

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <u>www.giustizia.it</u> . (Legge 9/8/2013, n. 98).	
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.	

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

- La parte di premio destinata alla copertura di Ramo Vita non è soggetta ad imposizione fiscale, mentre la parte di Premio relativa alle coperture di Ramo Danni è soggetta all'imposta del 2,5%.
- Sui premi versati alla Compagnia aventi ad oggetto il rischio di Decesso e di Invalidità Totale e Permanente per Infortunio o Malattia entro il limite massimo di € 530,00, in base alla normativa vigente alla data di redazione del presente Contratto, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente del 19% dei Premi stessi.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

Sommario

PREMESSA	_
CONTATTI UTILI	
GLOSSARIO	
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
ART. 1 - GARANZIE PRESTATE	
ART. 2 - REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E FORMALITA' DI AMMISSIONE	7
ART. 2.1 - NORME ASSUNTIVE	
ART. 3 - DESIGNAZIONE DELL'ASSICURATO	_
ART. 4 - LIMITI DI INDENNIZZO	
ART. 5 - VALIDITÀ TERRITORIALE	
ART. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.	
ART. 7 - EFFETTO, DURATA E DISDETTA DEL CONTRATTO - PREMIO	
ART. 7.1 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE	
ART. 7.2 - RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE	
ART. 7.3 - CESSAZIONE DELLE GARANZIE	
ART. 8 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	
ART. 9 - DIRITTO DI REVOCA E RECESSO	
ART. 10 - BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI	
ART. 11 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	
ART. 12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	
ART. 13 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE	
ART. 13.1 - DECESSO	
ART. 13.2 - INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA	
ART. 13.3 - ASSISTENZA ALLA PERSONA	
ART. 14 - ALTRE ASSICURAZIONI	
ART. 15 - PROVA	
ART. 16 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI – TITOLARITÀ DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI NASCENTI DALLA POLIZZ	
ART. 17 - RISCATTO E RIDUZIONE	
ART. 18 - ONERI FISCALI	
ART. 19 - GIURISDIZIONE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENTE	
ART. 20 - HOME INSURANCE (Area Riservata)	
ART. 21 - TERMINE DI PRESCRIZIONE	
ART. 22 - CLAUSOLA LIBERATORIA	
ART. 23 - RECLAMI	
ART. 24 - CESSIONE DEI DIRITTI	_
ART. 25 - CONTROVERSIE	
ART. 26 - SANZIONI	
ART. 27 – GLOSSARIO/RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	15
EZIONE 1 – DECESSO DA OGNI CAUSA	_
A. GARANZIA DECESSO DA OGNI CAUSA	
ART. 28 - LIMITI DI ETÀ	
ART. 29 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E CAPITALE ASSICURATO	16
ART. 30 - ESCLUSIONI	16
ART. 31 - TERMINI DI CARENZA	
ART. 32 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI	17
EZIONE 2 – INFORTUNI O MALATTIA	17
A. GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA	17
ART. 33 - LIMITI DI ETÀ	
ART. 34 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E CAPITALE ASSICURATA	18
ART. 35 - ESCLUSIONI	18
ART. 36 - TERMINI DI CARENZA	19
ART. 37 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI	19
EZIONE 3 – ASSISTENZA	19
A. GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA	19



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

ART. 38 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	19
ART. 39 - ESCLUSIONI	
ART. 40 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'	20
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1
MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE	1



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

PREMESSA

NET K-MAN è un'Assicurazione multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante.

L'Assicurazione tutela la Contraente, in caso di Decesso o - se richiamata in Polizza – in caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia del Key-Man, a fronte del pagamento di un Premio annuo costante.

L'assicurazione include anche la Garanzia Assistenza alla persona sempre operante.

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni di Assicurazione che seguono;
- da quanto stabilito nella Proposta di Assicurazione, nella Polizza e nelle eventuali Appendici firmate dalle Parti;
- dalle disposizioni di legge in materia.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati. Le Carenze, le Franchigie e i limiti di Indennizzo previste/i per le diverse Garanzie sono riportate/i all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative richiamate in Polizza sono operanti se è stato pagato il relativo Premio.

Il prodotto è suddiviso in tre sezioni:

- 1. SEZIONE DECESSO DA OGNI CAUSA
 - a. Garanzia Decesso da ogni causa
- 2. SEZIONE INFORTUNI o MALATTIA
 - a. Garanzia Invalidità permanente Totale da Infortunio o Malattia
- 3. SEZIONE ASSISTENZA
 - a. Garanzia Assistenza alla persona

<u>Avvertenza</u>

A fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazione delle Garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate: con fondo colorato o in grassetto nelle Condizioni di Assicurazione. I termini che nel testo contrattuale rinviano al Glossario sono riportati con iniziale in maiuscolo nel testo contrattuale.



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A: SEZIONE 1 (Decesso per qualsiasi causa):

- Per posta: Net Insurance Life S.p.A. c/o Casella Postale 106 26100 CREMONA Italia
- Per e-mail: claims@netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A: SEZIONE 2 (Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia):

- Per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 26100 CREMONA Italia
- Per e-mail: claims@netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A: SEZIONE 3 (Assistenza):

- dall'Italia al numero: 800 542 009
- dall'estero al numero: +39.02.58.28.65.49

se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:

- EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., Via del Mulino, 4 20057 Assago (MI)
- oppure inviare un fax al numero: +39.02.58.47.72.01

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE 1 (Decesso per qualsiasi causa) E ALLA SEZIONE 2 (Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia)

- Numero Verde: 800 9366 43 (Contact Center)
- Sito: <u>www.netinsurance.it/wecare</u>
- Email: wecare@netinsurance.it

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE 3 (Assistenza):

- Casella di posta: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., Via del Mulino, 4 20057 Assago (MI)
- Numero: 800 542 009 per chi chiama dall'Italia oppure +39 02 58286549 per chi chiama dall'estero
- Fax +39.02.58.47.72.01

PER INOLTRARE UN RECLAMO

- Net Insurance Life S.p.A. C.A. Ufficio Reclami Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 00161 ROMA (Garanzia Decesso per qualsiasi causa)
- Net Insurance S.p.A. C.A. Ufficio Reclami Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 00161 ROMA (Garanzia invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia)
- Fax +39 06 89326570
- PEC: <u>ufficio.reclami@pec.netinsurance.it</u>

Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante



GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale.

Definizioni

Anno assicurativo

Periodo continuativo calcolato in 12 mesi a partire dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione.

Assistenza

La Garanzia assicurativa con la quale la Compagnia si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Beneficiario

Persona fisica o persona giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato, che riceve la Prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Capitale Assicurato

L'importo massimo che la Compagnia indennizza in caso di Sinistro ed è riportato in Polizza.

Carenza

Periodo successivo alla stipula dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura.

Compagnia

Net Insurance Life S.p.A. per la Garanzia Decesso per ogni causa.

Net Insurance S.p.A. per la garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia.

Conclusione del contratto di assicurazione

Il momento in cui la Compagnia accetta la Proposta di Assicurazione della Contraente.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, persona giuridica o ditta individuale, nell'interesse proprio e/o di altre persone e su cui cade l'onere del pagamento del Premio.

Controversia

S'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato il proprio diritto in termini di "assistenza legale".

Danni

I danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Data di Decorrenza

Il momento da cui decorre l'Assicurazione, fatto salvo quanto previsto nei Termini di Carenza.

Età assicurativa

L'età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuitale per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno.

Ad esempio: 40 anni e 5 mesi equivalgono a 40 anni; 40 anni

e 6 mesi ed un giorno equivalgono a 41 anni.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, la Compagnia procede all'Indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio, salvo quanto previsto alla voce "Assistenza".

Impignorabilità e insequestrabilità

Principio secondo cui, ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità Permanente

Incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell'Assicurato a svolgere in tutto od in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013

Key Man

L'uomo chiave, una figura che ricopre un ruolo fondamentale nell'azienda e che difficilmente è sostituibile.

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. La gravidanza non è considerata Malattia.

Massimale

La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun Sinistro e Anno assicurativo, la Compagnia presta la Garanzia.

Parti

La Compagnia e la Contraente, quando riferiti congiuntamente.

Periodo di Durata dell'Assicurazione.

Il periodo di durata del contratto di assicurazione indicato in Polizza.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione e che riporta gli elementi principali dell'Assicurazione (decorrenza, scadenza, Premio, Piano assicurativo, etc..).

Premio

La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge

Prestazione

L'assistenza da erogarsi in natura da parte della Compagnia tramite la Struttura Organizzativa, nel momento del bisogno.



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

Proposta di Assicurazione

La formale domanda alla Compagnia di prestare la copertura assicurativa secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Questionario Sanitario

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurando, che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Il Questionario Sanitario deve essere compilato e sottoscritto dall'Assicurando.

Rami Danni

I Rami assicurativi diversi dal Ramo Vita.

Recesso

Diritto di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Revoca

Diritto della Contraente di revocare la Proposta di Assicurazione prima della Conclusione del contratto di assicurazione.

Riattivazione

Relativamente alla Garanzia Temporanea Caso Morte, la facoltà della Contraente di riprendere, entro i termini e con le modalità indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei Premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

Avviene generalmente mediante il versamento dei Premi arretrati, maggiorati degli interessi di ritardato pagamento.

Riduzione

Relativamente alle polizze Vita, la diminuzione del Capitale Assicurato, conseguente, per determinate tipologie tariffarie, alla sospensione, da parte della Contraente, del pagamento dei Premi annui, determinata tenendo conto dei Premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti. Non prevista per la Garanzia Temporanea Caso Morte.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei Danni che possono derivarne.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita umana, caratteristica essenziale del contratto di Assicurazione sulla vita: infatti l'impegno della Compagnia di erogare il Capitale Assicurato è conseguenza del verificarsi di tale evento.

medici che esercitano nell'ambito di queste.

Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Glossario) da consegnare alla Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Struttura Organizzativa

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 – Assago (MI) – costituita da medici, tecnici, operatori, infunzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico in quest'ultimo, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le Prestazioni di Assistenza previste in

Termini di Carenza

Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza della Polizza durante il quale le garanzie non sono operanti. Vuol dire che, se il Sinistro avviene in quel periodo di tempo l'Assicurato non ha diritto all'Indennizzo.

Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - GARANZIE PRESTATE

Il presente Contratto prevede la Garanzia Decesso da ogni causa (prestata da NET INSURANCE LIFE S.p.A), la GGaranzia Assistenza alla persona (prestata da NET INSURANCE S.p.A.) alle quali può essere abbinata la GGaranzia opzionale Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia (prestata da NET INSURANCE S.p.A.).

Si riporta, per maggior chiarezza, il seguente schema esemplificativo:

	Coperture assicurative			
Decesso da ogni causa	Assistenza alla persona	Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia	Persone Assicurabili	
Obbligatoria	Obbligatoria	Opzionale	Tutte le figure che ricoprono un ruolo fondamentale nell'azienda e che risultano difficilmente sostituibili (Key-Man)	

Le Garanzie sono prestate dalla Compagnia in base alle dichiarazioni della Contraente e dell'Assicurato.

Nel caso in cui la Contraente abbia aderito alla Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, si precisa che al raggiungimento da parte dell'Assicurato del 65° anno dell'Età assicurativa, cessa la Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio e Malattia ed il Premio sarà ricalcolato per le sole Garanzie Decesso da ogni causa ed Assistenza alla persona.

ART. 2 - REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E FORMALITA' DI AMMISSIONE

Per poter perfezionare il Contratto è necessario che:

- a. la Contraente abbia sede legale, residenza o domicilio fiscale in Italia;
- b. l'Assicurato ricopra per la Contraente un ruolo fondamentale e che risulti difficilmente sostituibile (Key-Man):
- c. l'Assicurato abbia un'Età assicurativa non superiore a 75 anni in caso di sola adesione alle Garanzie Decesso da ogni causa;
- d. l'Assicurato abbia un'Età assicurativa non superiore a 60 anni in caso di adesione alla Garanzia opzionale Invalidità permanente Totale da Infortunio o Malattia;
- e. la Contraente abbia pagato il Premio annuale.

In aggiunta ai requisiti di cui sopra, si precisa che, per poter validamente attivare le coperture, è necessario che ciascun Assicurato designato dalla Contraente:

- a. abbia sottoscritto il Questionario Sanitario e, ove richiesto in base al Capitale Assicurato e/o all'Età assicurativa dell'Assicurato stesso, si sia sottoposto a Visita Medica e fornito il Rapporto di visita medica debitamente compilato;
- b. abbia fornito l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

In caso di sottoscrizione del Questionario Sanitario con tutte le risposte negative, la copertura si intende accettata da parte della Compagnia a seguito della stessa sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. A fronte di una o più risposte positive fornite al Questionario Sanitario o in caso di Visita Medica o Rapporto di visita medica, la Compagnia si riserva il diritto di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della Copertura Assicurativa o di richiedere eventuale ulteriore documentazione sanitaria. In tali casi, la Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente l'accettazione o il rifiuto del Rischio alla Contraente e all'Assicurato.

ART. 2.1 - NORME ASSUNTIVE

L'accettazione del Rischio avviene sulla base dei dati forniti nella Proposta di Assicurazione, che dovrà essere completata in ogni parte, datata e firmata dalla Contraente e dall'Assicurato e, ove richiesto, e dell'esito della Visita Medica o Rapporto di visita mesica e di ulteriore documentazione eventualmente richiesta.



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

Ogni Contratto dovrà essere completato con la seguente documentazione:

- Qualora l'eta dell'Assicurato sia compresa tra 18 e 60 anni anni e per capitali compresi tra Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed Euro 300.000,00 (trecentomila/00), al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, dovrà essere trasmesso alla Compagnia il Questionario Sanitario. In caso di almeno una risposta positiva nel precedente questionario.
 - Il Contratto potrà essere perfezionato solo dopo che la Compagnia avrà dato il proprio consenso. Resta fermo che L'Assicurando può richiedere volontariamente una Visita Medica e la relativa compilazione del Rapporto del Medico per eliminare il periodo di "carenza generale" previsto dalle Condizioni Contrattuali (tale visita non è condizione necessaria per il perfezionamento del contratto). I costi per l'eventuale eliminazione delle carenze sono a carico dell'Assicurando.
- Qualora l'eta dell'Assicurato sia compresa tra 61 e 75 anni anni e per capitali fino a Euro 300.000,00 (trecentomila/00), al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, l'Assicurando dovrà sottoporsi a Visita Medica e fornire il Rapporto di visita medica debitamente compilato e trasmettere alla Compagnia la seguente documentazione sanitaria:
 - Emoglobina glicosilata, creatininemia, azotemia, AST, ALT, CGT, colesterolo totale, trigliceridi, HDL, emocromo completo con formula e conta piastrinica, HBsAg, HBeAg, HCV, HIV.
 - Esame completo delle urine

Il Contratto potrà essere perfezionato solo dopo che la Compagnia avrà dato il proprio consenso

- ➤ Indipendentemente dall'Età assicurativa dell'Assicurato e per capitali compresi tra Euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed Euro 500.000,00 (cinqucentomila/00), al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, l'Assicurando dovrà sottoporsi a Visita Medica e fornire il Rapporto di visita medica debitamente compilato e trasmettere alla Compagnia la seguente documentazione sanitaria:
 - Emoglobina glicosilata, creatininemia, azotemia, AST, ALT, CGT, colesterolo totale, trigliceridi, HDL, emocromo completo con formula e conta piastrinica, HBsAg, HBeAg, HCV, HIV.
 - Esame completo delle urine

Il Contratto potrà essere perfezionato solo dopo che la Compagnia avrà dato il proprio consenso

Di volta in volta, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria. I relativi costi resteranno a carico della Contraente.

Per ciascun Assicurato designato dalla Contraente, il Capitale Assicurato dovrà essere compreso tra Euro 50.000 (cinquantamila) ed Euro 500.000 (cinquecentomila). Per la copertura Invalidità Permanente Totale da Infortunio e Malattia, il Capitale Assicurato potrà essere pari o inferiore al Capitale Assicurato per la Garanzia Decesso da ogni causa.

Di seguito, lo schema delle formalità assuntive sopra indicate:

ETÀ	CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI DECESSO DA OGNI CAUSA		
ASSICURATIVA	Da € 50.000 a € 300.000,00	Da € 300.001 a € 500.000,00	
18 – 60	L'Assicurando dovrà compilare il Questionario Sanitario. A fronte di una o più risposte positive fornite dall'Assicurando al Questionario Sanitario la Compagnia si riserva il diritto di accettare o meno la Proposta di Assicurazione e quindi la stipulazione della Polizza.	L'Assicurando dovrà: effettuare Visita Medica e fornire il Rapporto di visita medica debitamente compilato; trasmettere alla Compagnia la seguente documentazione sanitaria: analisi completa del sangue: emoglobina glicosilata, creatininemia,	
61 – 75	L'Assicurando dovrà:	azotemia, AST, ALT, CGT, colesterolo totale, trigliceridi, HDL, emocromo completo con formula e conta piastrinica, HBsAg, HBeAg, HCV, HIV; esame completo delle urine	



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

 trasmettere alla Compagnia la seguente documentazione sanitaria: 	
 analisi completa del sangue: emoglobina glicosilata, creatininemia, azotemia, AST, ALT, CGT, colesterolo totale, trigliceridi, HDL, emocromo completo con formula e conta piastrinica, HBsAg, HBeAg, HCV, HIV; esame completo delle urine 	

Resta fermo che qualora per la Garanzia Decesso per ogni causa sia stata espletata la formalità assuntiva prevista per l'Assicurato con Età assicurativa compresa tra 61 e 75 anni o quella prevista per Capitale Assicurato compreso tra Euro 300.000,01 ed Euro 500.000,00, nel caso in cui venisse opzionata la Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia non sarà necessario integrare la documentazione sanitaria richiesta per l'assunzione del Rischio, fatto salvo il diritto della Compagnia a richiedere ulteriore documentazione.

ART. 3 - DESIGNAZIONE DELL'ASSICURATO

La Contraente ha la facoltà di designare contestualmente fino ad un massimo di 4 soggetti Assicurati.

La mancata accettazione da parte della Compagnia della Proposta di Assicurazione alla Copertura Assicurativa soltanto nei confronti di uno degli Assicurati non pregiudica l'efficacia del Contratto per i rimanenti Assicurati, a condizione che sia rispettato quanto previsto per l'assunzione della Copertura Assicurativa.

Nel caso in cui l'Assicurato si ritrovi a non ricoprire più per la Contraente il ruolo di key man, la copertura assicurativa relativa allo stesso si estingue ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 7.3. La perdita del ruolo in capo all'Assicurato è comunicata dalla Contraente alla Compagnia, al seguente indirizzo:

NET INSURANCE S.p.A. e NET INSURANCE LIFE S.p.A.

- Per posta: c/o Casella Postale 106 26100 CREMONA Italia
- Per e-mail: wecare@netinsurance.it

allegando i seguenti documenti:

- una copia della Proposta di Assicurazione originariamente sottoscritta dalla Contraente e dall'Assicurato;
- documentazione comprovante la perdita del ruolo di key man originariamente ricoperto dall'Assicurato presso la Contraente (quali, a titolo esemplificativo: stralcio della delibera dell'organo amministrativo, lettera di dimissioni, pensionamento ecc.).

In tal caso, fermo il diritto della Contraente alla restituzione del rateo di Premio non goduto è nella facoltà della Contraente stessa far intervenire un nuovo Assicurato, dietro corresponsione di un nuovo Premio e secondo i criteri previsti dalle formalità di ammissione di cui al precedente art. 2.1.

ART. 4 - LIMITI DI INDENNIZZO

L'Indennizzo massimo non potrà superare, in caso di Decesso o Invalidità Permanente Totale, Euro 500.000 (cinquecentomila) per ciascun Assicurato e per singolo Sinistro.

Salvo quanto espressamente previsto, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole Garanzie.

ART. 5 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida in tutto il mondo, salvo le diverse disposizioni previste dalle singole prestazioni di Assistenza.La Garanzia Invalidità Permanente Totale deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea.

ART. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dall'Assicutaore all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.

ART. 7 - EFFETTO, DURATA E DISDETTA DEL CONTRATTO - PREMIO

La Durata dell'Assicurazione può essere scelta dalla Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione e può variare da un minimo di 1 anno ad un massimo di 10 anni, a condizione che l'Età assicurativa dell'Assicurato non ecceda gli 80 anni nel corso della stessa.

Fermi i termini di Carenza di cui agli Artt. 33 e 36 - "Termini di Carenza", l'Assicurazione ha Data di Decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se – espletate le formalità assuntive e ricevuta l'accettazione da parte della Compagnia - è stato pagato il Premio; altrimenti ha Data di Decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Se la Contraente non paga il Premio, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c., in senso più favorevole alla Contraente, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30°, anzichè il 15°, giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Nel caso in cui il pagamento del Premio avvenga con un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto alla scadenza stabilita dal contratto, i termini di Carenza di cui agli Artt. 33 e 36 - "Termini di Carenza" vengono conteggiati a far data dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento.

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio annuo il cui importo è indicato in Polizza.

Il pagamento del Premio deve essere effettuato dalla Contraente mediante la modalità di pagamento normativamente consentita e specificata in Polizza, dell'importo pattuito, e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.

In caso di cessazione del rapporto della Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, i successivi Premi annui andranno versati tramite SEPA Direct Debit Core a favore della Compagnia sul conto corrente riportato nella Proposta di Assicurazione o, laddove variato, sul conto corrente che sarà comunicato dalla Compagnia.

È escluso il pagamento del Premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Il Premio annuo è frazionabile a scelta della Contraente, in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimensili e mensili senza oneri aggiuntivi. Il frazionamento del Premio su base mensile, è consentito esclusivamente a condizione che la rata abbia un importo minimo di Euro 10 (dieci).

Il pattuito frazionamento del Premio non esonera la Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del Periodo di Durata dell'Assicurazione.

Il Premio delle Garanzia Decesso da qualsiasi causa dipende dal Capitale Assicurato, dalla durata del contratto, dall'Età assicurativa dell'Assicurato.

Il Premio della Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia dipende dal Capitale Assicurato.

Il Premio della Garanzia Assistenza alla persona è costante per tutta la durata.

ART. 7.1 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1924 c.c., inoltre, se la Contraente non paga il Premio relativo al primo Anno Assicurativo, la Compagnia può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il Premio è frazionato in più rate; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.

Il mancato pagamento dei Premi successivi al primo Anno Assicurativo determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione di diritto del contratto e i Premi pagati restano acquisiti alla Compagnia.

A giustificazione del mancato pagamento del Premio, la Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Compagnia non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

ART. 7.2 - RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE

Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagata, la Contraente ha comunque diritto di riattivare l'Assicurazione pagando le rate di Premio arretrate aumentate degli interessi legali.

Trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza della prima rata di Premio non pagata, la Riattivazione può avere luogo solo dietro espressa domanda della Contraente e previa accettazione scritta, a proprio insindacabile giudizio, della Compagnia, che potrà richiedere accertamenti sanitari. In caso di Riattivazione, l'Assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagata, l'Assicurazione non può essere riattivata.



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

ART. 7.3 - CESSAZIONE DELLE GARANZIE

Tutte le Garanzie cessano al verificarsi di uno, in ordine cronologico, dei seguenti eventi:

- 1. Decesso dell'Assicurato: nel caso in cui vi siano più Assicurati e venga liquidato l'Indennizzo per Decesso di uno di essi, le Garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore;
- 2. Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato: nel caso in cui vi siano più Assicurati e venga liquidato l'Indennizzo per Invalidità Permanente Totale di uno di essi, le Garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore;
- 3. raggiungimento del 80° anno di Età assicurativa dell'Assicurato;
- 4. perdita da parte dell'Assicurato inizialmente designato nella Proposta di Assicurazione di uno dei requisiti di cui all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- 5. esercizio del diritto di Recesso da parte della Contraente.

Resta fermo che, qualora sia stata opzionata la Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio e Malattia, la stessa cessa al raggiungimento del 65° anno di Età assicurativa da parte dell'Assicurato. L'Assicurato resterà in copertura, per tutta la restante parte di durata del Contratto, per la sola Garanzia Decesso. Pertanto, il Premio sarà ricalcolato per la sola Garanzia Decesso da ogni causa.

ART. 8 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il momento in cui la Compagnia accetta la Proposta di Assicurazione della Contraente ed emette la Polizza.

ART. 9 - DIRITTO DI REVOCA E RECESSO

La Proposta di Assicurazione è revocabile dalla Contraente fino alla Data di Decorrenza.

La Contraente ha altresì diritto di esercitare Recesso dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza.

La Contraente comunica alla Compagnia la propria volontà di Revoca e Recesso, a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata;
- a mezzo posta elettronica certificata.

L'esercizio della Revoca odel Recesso libera la Contraente da qualsiasi obbligazione in caso di Sinistro dal momento della ricezione della comunicazione inoltrata dalla Contraente.

La Compagnia rimborsa alla Contraente l'eventuale Premio addebitato, pagato e non goduto (al netto delle imposte per le Garanzie dei Rami Danni).

ART. 10 - BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI

Beneficiario delle prestazioni assicurative è la Contraente.

Ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme corrisposte dalla Compagnia al Beneficiario godono del principio di Impignorabiltà e insequestrabilità.

ART. 11 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere approvate per iscritto.

ART. 12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente o l'Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e producono effetti dal momento in cui pervengono alla Compagnia, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto. Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate presso i recapiti indicati dalla Contraente sulla Proposta di Assicurazione.

ART. 13 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE

I Sinistri devono essere tempestivamente denunciati come di seguito descritto:

Per la Garanzia caso Decesso da ogni causa

In caso di Decesso, la Contraente deve inviare apposita comunicazione o il Modulo Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia in versione sempre aggiornata) a:

- Net Insurance Life S.p.A. c/o Casella Postale 106 26100 CREMONA Italia (tramite lettera raccomandata A/R)
- <u>claims@netinsurance.it</u> (tramite email)

unitamente alla documentazione di cui all'art. 13.1 delle Condizioni di Assicurazione e secondo le modalità ivi indicate.



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati nel Modulo Denuncia di Sinistro.

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o le documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro. L'Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia il cui costo sarà a totale carico di quest'ultima.

La Compagnia esegue i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di seguito specificata, riguardante ogni Garanzia.

Conseguentemente, la Contraente riconosce fin da ora che la Compagnia sarà liberata dalle proprie obbligazioni di pagamento dell'Indennizzo con il versamento del medesimo al Beneficiario.

Per informazioni relative ai Sinistri, la Contraente potrà rivolgersi a:

Numero Verde 800 9366 43 (Contact Center)

Sito: <u>www.netinsurance.it/wecare</u>Email: <u>wecare@netinsurance.it</u>

Per la Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia

In caso di Sinistro, la Contraente deve darne avviso alla Compagnia entro e non oltre il termine indicato nel comma successivo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita al diritto o la relativa riduzione all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice.

La Contraente, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento dell'evento assicurato, deve inviare apposita comunicazione o il Modulo Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia in versione sempre aggiornata) a:

- Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 26100 CREMONA Italia (tramite lettera raccomandata A/R)
- <u>claims@netinsurance.it</u> (tramite email)

unitamente alla documentazione di cui all'art. 13.2 delle Condizioni di Assicurazione e secondo le modalità ivi indicate.

Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati nel Modulo Denuncia di Sinistro.

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o le documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro. L'Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia il cui costo sarà a totale carico di quest'ultima.

La Compagnia esegue i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa di seguito specificata, riguardante ogni Garanzia.

Conseguentemente, la Contraente riconosce fin da ora che la Compagnia sarà liberata dalle proprie obbligazioni di pagamento dell'IndennizzoIndennizzo con il versamento del medesimo al Beneficiario.

Per informazioni relative ai Sinistri, la Contraente potrà rivolgersi a:

Numero Verde 800 9366 43 (Contact Center)

Sito: <u>www.netinsurance.it/wecare</u>Email: <u>wecare@netinsurance.it</u>

Per la Garanzia Assistenza

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per usufruire delle prestazioni di Assistenza, sopra indicate, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa – in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - ai seguenti recapiti:

• dall'Italia al numero: 800 542 009



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

dall'estero al numero: +39.02.58.28.65.49

se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:

- EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., Via del Mulino, 4 20057 Assago (MI)
- oppure inviare un fax al numero: +39.02.58.47.72.01

La documentazione necessaria, suddivisa per Garanzia, è la seguente:

ART. 13.1 - DECESSO

- modulo di Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia, in versione sempre aggiornata) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni:
- dati del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
- indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile;
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché un documento societario che ne attesti la rappresentanza legale;
- originale/copia del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
- relazione del medico curante circa le cause del decesso, completa di anamnesi patologica prossima e remota, con particolare riferimento alla patologia che ha causato il decesso;
- copia di eventuali cartelle cliniche e/o documentazione sanitaria correlata;
- se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale di eventuali cartelle cliniche, complete di anamnesi, relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato in relazione alla Malattia che ha causato il decesso.

In caso di decesso avvenuto in seguito ad Infortunio, omicidio o suicidio:

- copia del referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche;
- verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del decesso.

Nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l'intervento dell'Intermediario e/o per particolari casistiche, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere l'autentica della firma del richiedente.

La Compagnia esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore del Beneficiario entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra e dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore del Beneficiario sono dovuti gli interessi legali.

Inoltre, il Beneficiario deve:

- fornire ogni ulteriore documentazione che la Compagnia ritenga opportuno richiedere per l'accertamento del Sinistro;
- consentire alla Compagnia di svolgere tutte le indagini che essa ritenga necessarie.

ART. 13.2 - INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA

- modulo di Denuncia di Sinistro (disponibile sul sito della Compagnia in versione sempre aggiornata) debitamente compilato o una richiesta di liquidazione che deve riportare le seguenti informazioni:
- dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
- indicazione delle coordinate Bancarie per l'accredito dell'importo liquidabile;
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del legale rappresentante, nonché un documento societario che ne attesti la rappresentanza legale;
- descrizione delle modalità di accadimento dell'Infortunio, con evidenza della data e del luogo in cui si è verificato;
- copia della cartella clinica se, a seguito del Sinistro, è stato necessario il ricovero;
- in caso di Sinistro avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
- certificato di Pronto Soccorso;
- certificazione di invalidità permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.); in difetto, un certificato di un medico legale, se disponibile.

ART. 13.3 - ASSISTENZA ALLA PERSONA

- Il tipo di Assistenza di cui necessita
- Cognome e Nome
- Numero di Polizza preceduto dalla sigla NIPT
- Indirizzo del luogo in cui si trova



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza dal diritto alla Prestazione ai sensi dell'Art. 1915 c.c..

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

<u>L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.</u>

ART. 14 - ALTRE ASSICURAZIONI

La Contraente, o l'Assicurato, è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro la Contraente ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'IndennizzoIndennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c..

ART. 15 - PROVA

È a carico di chi richiede l'IndennizzoIndennizzo, provare che sussistono gli elementi che valgono a costituire il suo diritto.

ART. 16 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI – TITOLARITÀ DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI NASCENTI DALLA POLIZZA

Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

ART. 17 - RISCATTO E RIDUZIONE

L'Assicurazione non prevede il Riscatto o la Riduzione delle somme assicurate.

ART. 18 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Allo stato della normativa, il Premio della Garanzia Vita non è soggetto ad imposta.

ART. 19 - GIURISDIZIONE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENTE

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o della Contraente.

ART. 20 - HOME INSURANCE (Area Riservata)

La Compagnia ha reso disponibile sul proprio Sito (https://www.netinsurance.it) un'Area internet riservata al Contraente (la cosiddetta area Home Insurance) accessibile tramite credenziali ottenibili con e-mail, codice fiscale e numero della tua Polizza. In tale Area è possibile consultare il Contratto e le coperture assicurative in essere con la Compagnia e gestire telematicamente il Contratto (effettuare il pagamento del Premio, denunciare un Sinistro, richiedere la modifica di dati personali).

ART. 21 - TERMINE DI PRESCRIZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dall'Assicurazione nei Rami Danni si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 c.c., 2° comma, i diritti derivanti dall'Assicurazione sulla Vita si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Ai sensi della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche/integrazioni, in caso di omessa richiesta del Capitale Assicurato entro il termine di Prescrizione del relativo diritto, le imprese di assicurazione devono obbligatoriamente versare gli importi non reclamati al "Fondo per l'IndennizzoIndennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie" costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

ART. 22 - CLAUSOLA LIBERATORIA

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente al Sinistro formante oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima del Sinistro.

ART. 23 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: per la Copertura Decesso:

- Posta cartacea (anche raccomandata A.R.): NET INSURANCE LIFE S.p.A. Ufficio Reclami Via Giuseppe Antonio Guattani n.
 4 00161 ROMA
- Posta elettronica certificata: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it
- Fax: 06.89326.570

per la Copertura Invalidità Permanente Totale:

- Posta cartacea (anche raccomandata A.R.): NET INSURANCE S.p.A. Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 00161 ROMA
- Posta elettronica certificata: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it
- Fax: 06.89326.570

I reclami saranno riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione.

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), lei deve inviare una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nel modello MUP, documento che le è stato consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo. L'intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell'intermediario.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o di assenza di riscontro da parte della Compagnia o dell'Intermediario entro 45 giorni, l'Aderente/Assicurato può rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.

ART. 24 - CESSIONE DEI DIRITTI

La Contraente non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalle coperture di cui al presente Contratto

ART. 25 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie, fermo restando la possibilità delle Parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, esse hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto della copertura prestata dal presente Contratto. In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata,

ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino alla sede della Contraente.

ART. 26 - SANZIONI

In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a fornire alcuna Copertura Assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o IndennizzoIndennizzo sulla base del presente Contratto, qualora detta copertura, pagamento o IndennizzoIndennizzo possa esporre la stessa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 27 - GLOSSARIO/RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione si rinvia alle norme di legge vigenti. La legge applicabile al Contratto è quella italiana

N

Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

SEZIONE 1 – DECESSO DA OGNI CAUSA

La seguente Garanzia obbligatoria per dar seguito al Contratto è valida se è stato pagato il relativo Premio.

A. GARANZIA DECESSO DA OGNI CAUSA

ART. 28 - LIMITI DI ETÀ

Al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione l'Assicurato deve avere un'Età assicurativa compresa tra 18 e 75 anni, mentre alla Scadenza dell'Assicurazione non può risultare superiore a 80 anni di Età assicurativa.

ART. 29 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E CAPITALE ASSICURATO

La Compagnia garantisce in caso di decesso dell'Assicurato da ogni causa, avvenuto nel corso del Periodo di Durata dell'Assicurazione, la corresponsione del Capitale Assicurato in unica soluzione al Beneficiario.

Il Capitale Assicurato, che non può essere superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila) per ciascun Assicurato e per Sinistro, viene indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza e si intende costante per tutta la durata dell'Assicurazione.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del periodo di Durata dell'Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dalla Compagnia, poiché viene utilizzato per far fronte al Rischio demografico della mortalità.

Nel caso in cui vi siano più Assicurati e venga liquidato l'IndennizzoIndennizzo per Decesso di uno di essi, le Garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano in vigore fino alla scadenza originaria del Contratto.

ART. 30 - ESCLUSIONI

Il Rischio morte è coperto senza limiti territoriali e qualunque possa esserne la causa, salvo quanto di seguito stabilito. La Garanzia è esclusa in caso di decesso dell'Assicurato derivante da:

- dolo della Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di 6 mesi;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio o vola su deltaplani, ultraleggeri, parapendii, elicotteri o effettua lanci con il paracadute;
- suicidio o tentato suicidio da cui ne consegue il decesso dell'assicurato, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale Riattivazione dell'Assicurazione;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o stati di alcolismo acuto o cronico come definito dalla normativa in vigore;
- sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altra patologia ad essa collegata, se il decesso avviene nei primi cinque anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione;
- Malattie, malformazioni, stati patologici, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, noti all'Assicurato e non dichiarati;
- viaggi in paesi a Rischio per situazione climatica, politico-militare o medico-sanitaria. Per l'elenco completo
 ed aggiornato di tali paesi si rinvia all'apposita sezione del sito del Ministero degli Affari Esteri e della
 Cooperazione Internazionale.

È inoltre esclusa dall'Assicurazione la morte causata da:

- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche;
- pratica di sport aerei in genere;



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

- pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi livello: immersioni subacquee oltre i 40 m sia con autorespiratore che in apnea; alpinismo con attrezzatura di sicurezza oltre i 4.000 m, alpinismo con scalate oltre il terzo grado od accesso a ghiacciai senza accompagnamento di guida alpina abilitata, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci o snowboard estremo, sci fuoripista; speleologia oltre 12 volte l'anno; torrentismo; vela transoceanica, bungee jumping, rafting, motonautica, automobilismo; motociclismo, pugilato, lotta nelle sue varie forme.
- attività professionale pericolosa che comporti:
 - contatti con materie esplodenti, venefiche, od elettriche;
 - lavori su impalcature o ponti (si intende inclusa in Garanzia l'edilizia fino a 15 m di altezza);
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
 - l'appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, aviazione, corpi di protezione civile, (si intende inclusa in Garanzia l'attività svolta da personale di supporto, amministrativo, d'ufficio, senza viaggi all'estero o mansioni pericolose).

ART. 31 - TERMINI DI CARENZA

La copertura non è operante qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nei 180 giorni immediatamente successivi alla data di effetto dell'assicurazione.

Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l'Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute (con onere a suo carico) ed eliminare il periodo di Carenza di cui sopra.

Qualora la Carenza sia operante ed il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 180 giorni dalla Data di Decorrenza del contratto e quest'ultimo sia in regola con il pagamento del Premio, il Capitale Assicurato non sarà pagato ed in suo luogo verrà corrisposto un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso.

La Carenza comunque non opera qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti Malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di Decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la Ddi Decorrenza;
- di Infortunio.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di Conclusione del contratto di assicurazione e sia dovuto ad infezione da HIV, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il Capitale Assicurato non sarà pagato ed in suo luogo verrà corrisposto un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l'Assicurando, in fase di assunzione del Rischio, dovesse effettuare un test sull'HIV con esito negativo. Qualora l'Assicurato dovesse sottoporsi a visita media e rifiuti di fare il test sull'HIV il periodo di carenza sarà esteso a 7 anni.

ART. 32 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

In caso di Decesso, si richiama quanto indicato al precedente art. 13.1

SEZIONE 2 – INFORTUNI O MALATTIA

La seguente Garanzia opzionale è valida solo se è richiamata in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.

A. GARANZIA INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA

ART. 33 - LIMITI DI ETÀ

Al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione l'Assicurato deve avere un'Età assicurativa compresa tra 18 e 60 anni, mentre alla Scadenza dell'Assicurazione non può risultare superiore a 65 anni di Età assicurativa.



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

ART. 34 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E CAPITALE ASSICURATA

In caso di Infortunio avvenuto o Malattia insorta dell'Assicurato, nelPeriodo di durata dell'Assicurazione, che comportino per l'Assicurato un'Invalidità riduttiva in modo permanente - della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo - di grado pari o superiore al 60% della totale diagnosticata - successivamente alla Data di Decorrenza della Polizza e, comunque non oltre la scadenza della stessa - fermi i termini di Carenza, la Compagnia garantisce al Beneficiario il pagamento di un importo pari Capitale Assicurato.

L'Invalidità Permanente Totale sarà riconosciuta ai fini della presente copertura sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 - "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA".

Il Capitale Assicurato, che non può essere superiore al Capitale Assicurato per la Garanzia Decesso e comunque con il limite di Euro 500.000 (cinquecentomila) per ciascun Assicurato e per Sinistro, viene indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza e si intende costante per tutta la durata dell'Assicurazione.

Nel caso in cui l'Assicurato non sia colpito da Sinistro nel corso della durata contrattuale, il Contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il Premio pagato per la copertura Invalidità Permanente Totale resterà acquisito dalla Compagnia.

Nel caso in cui venga liquidato l'IndennizzoIndennizzo per Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato, il Contratto assicurativo cessa. Qualora vi siano più Assicurati le Garanzie per ciascuno degli altri Assicurati restano invece in vigore fino alla scadenza originaria del Contratto.

ART. 35 - ESCLUSIONI

La Garanzia è esclusa in caso di Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato derivante da:

- dolo della Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di 6 mesi;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio o vola su deltaplani, ultraleggeri, parapendii, elicotteri o effettua lanci con il paracadute;
- suicidio o tentato suicidio da cui ne consegue il decesso dell'assicurato, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale Riattivazione dell'Assicurazione;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o stati di alcolismo acuto o cronico come definito dalla normativa in vigore;
- sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altra patologia ad essa collegata, se il decesso avviene nei primi cinque anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione;
- Malattie, malformazioni, stati patologici, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, noti all'Assicurato e non dichiarati;
- viaggi in paesi a Rischio per situazione climatica, politico-militare o medico-sanitaria. Per l'elenco completo
 ed aggiornato di tali paesi si rinvia all'apposita sezione del sito del Ministero degli Affari Esteri e della
 Cooperazione Internazionale.

È inoltre esclusa dall'Assicurazione la morte causata da:

- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche;
- pratica di sport aerei in genere;
- pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi livello: immersioni subacquee oltre i 40 m sia con autorespiratore che in apnea; alpinismo con attrezzatura di sicurezza oltre i 4.000 m, alpinismo con scalate oltre il terzo grado od accesso a ghiacciai senza accompagnamento di guida alpina abilitata, salti dal



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

trampolino con sci o idroscì, sci o snowboard estremo, sci fuoripista; speleologia oltre 12 volte l'anno; torrentismo; vela transoceanica, bungee jumping, rafting, motonautica, automobilismo; motociclismo, pugilato, lotta nelle sue varie forme.

- attività professionale pericolosa che comporti:
 - contatti con materie esplodenti, venefiche, od elettriche;
 - lavori su impalcature o ponti (si intende inclusa in Garanzia l'edilizia fino a 15 m di altezza);
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
 - l'appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, aviazione, corpi di protezione civile, (si intende inclusa in Garanzia l'attività svolta da personale di supporto, amministrativo, d'ufficio, senza viaggi all'estero o mansioni pericolose).

ART. 36 - TERMINI DI CARENZA

La Garanzia opera con una Carenza di 90 giorni

ART. 37 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

In caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, si richiama quanto indicato al precedente art. 13.2

SEZIONE 3 – ASSISTENZA

La seguente Garanzia obbligatoria per dar seguito al Contratto è valida se è stato pagato il relativo Premio.

A. GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA

ART. 38 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni possono essere erogate per un massimo di tre volte per ciascun tipo, nel corso dell'Anno assicurativo. Nei limiti dei Massimali previsti, le prestazioni che seguonovengono fornite con esclusione delle spese che l'Assicurato avrebbe comunque dovuto sostenere e che pertanto restano a suo carico.

CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, necessiti di un consulto medico telefonico può mettersi in contatto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con i medici della Struttura Organizzativa che forniranno il consulto.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di Prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

MYCLINIC

MyClinic Europ Assistance è un insieme di servizi di assistenza medica a distanza, attivi 24 ore su 24, forniti attraverso una piattaforma digitale, denominata MyClinic Europ Assistance, con accesso via Web.

Per collegarsi alla piattaforma occorre: collegarsi al sito https://netinsurance.myclinic.europassistance.it ed accedere alla propria area personale mediante le proprie credenziali ricevute via email.

Puoi utilizzare la piattaforma solo se sei maggiorenne e se accetti le condizioni d'uso della stessa.

Prestazioni:

1. VALUTAZIONE DEI SINTOMI TRAMITE PIATTAFORMA MYCLINIC

L'Assicurato, accedendo alla sua area personale potrà, in totale autonomia, usufruire di un programma di autovalutazione che l'aiuterà a comprendere i suoi sintomi e gli indicherà probabili cause e i possibili comportamenti da tenere. In seguito all'autovalutazione dei sintomi, l'Assicurato può approfondire il proprio stato di salute attraverso la richiesta di un Consulto Medico.

Il risultato dell'autovalutazione non è una diagnosi, quindi riordiamo che per una corretta valutazione del tuo stato di salute è sempre necessario consultare un medico.

2. CONSULTO MEDICO TRAMITE PIATTAFORMA MYCLINIC

A seguito all'autovalutazione dei sintomi, per approfondire il proprio stato di salute, l'Assicurato potrà accedere alla propria area personale e richiedere un CONSULTO MEDICO GENERICO 24 ore su 24 ai medici della Struttura Organizzativa, attraverso chiamata vocale o videochiamata. L'Assicurato potrà inoltre completare la sua cartella salute per condividere i propri dati durante il consulto medico.

il consulto medico a distanza non costituisce diagnosi, quindi si ricorda che per una corretta valutazione del proprio stato di salute è sempre necessario consultare un medico.



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

3. CARTELLA SALUTE TRAMITE PIATTAFORMA MYCLINIC

Accedendo alla propria area personale, l'Assicurato potrà archiviare tutti i dati sulla propria salute pregressa e attuale, allegare esiti di esami e referti, inserire misurazioni dei suoi parametri (pressione, glicemia, frequenza cardiaca, peso, temperatura) e tenere traccia dello storico, inserire i farmaci assunti.

La cartella salute è disponibile per consultare e/o scaricare i propri dati autonomamente e in modo sicuro in qualunque momento. L'Assicurato Potrà inoltre completare la propria cartella salute per condividere i propri dati durante il consulto medico.

4. PASSAPORTO SALUTE TRAMITE PIATTAFORMA MYCLINIC

Se a seguito del consulto medico emerge la necessità di condividere i propri dati con un medico specialista all'estero, l'Assicurato potrà creare, dalla pripria cartella salute, il suo passaporto salute traducendo in modo automatico i propri dati nelle lingue disponibili.

INVIO DI UN MEDICO GENERICO AL DOMICILIO

(Prestazione valida in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della Prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati, sostenendone le spese.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

(Prestazione valida in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia – accertato dalla Struttura Organizzativa – necessiti di un trasporto con autoambulanza all'Istituto di cura più vicino, questa verrà inviata sostenendone le spese. Nel caso in cui l'intervento, in base alle vigenti norme di legge, risulti di competenza delle strutture pubbliche di Pronto Intervento, la Struttura Organizzativa provvederà comunque a segnalare a queste ultime il caso al fine di facilitare la richiesta di Assistenza.

ART. 39 - ESCLUSIONI

Sono escluse le prestazioni conseguenti a:

- Infortuni, Malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
- Partecipazioni dell'Assicurato a delitti dolosi;
- Stati patologici correlati alla infezione da HIV;
- Malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- Infortuni e Malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni e all'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- aborto volontario non terapeutico;
- Infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;
- Infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
- Infortuni derivanti o imputabili ad attività che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco;
- Guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
- Trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- Soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per Malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di cure);
- Tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

ART. 40 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

La struttura Organizzativa non è responsabile dei danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza;
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

Le Compagnie **Net Insurance S.p.A.** e **Net Insurance Life S.p.A.** (più avanti, anche l'"Assicuratore") con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il "Regolamento"), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolari del trattamento sono le Compagnie **Net Insurance S.p.A.** e **Net Insurance Life S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalle Compagnie, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con i Titolari (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche "il/i Contratto/i") al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance e Net Insurance Life tratteranno i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalle Compagnie (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartire da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui le Compagnie sono soggette;

Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante



- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti delle Compagnie. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse delle Compagnie alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte delle Compagnie per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza le Compagnie non potranno dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, le Compagnie tratteranno i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi delle Compagnie, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con le Compagnie, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 3 ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.,), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Compagnie.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo <u>responsabileprotezionedati@netinsurance.it</u> ovvero presso la sede delle Compagnie.

Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante



I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, le Compagnie si impegnano a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabile protezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alle Compagnie – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto.

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4, 00161 Roma

 $Responsabile {\tt Protezione Dati@netinsurance.it}$

Responsabile Protezione Dati@pec.net in surance. it

- 7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:
- a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 00187 Roma
- b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante

MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE



Net Insurance S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale
via Giuseppe Antonio Guattani, 4 • 00161 Roma
tel. +39 06 89326.1 • 1ax +39 06 89326.800
info@netinsurance.it • netinsurance@pec.netinsurance.it
www.netinsurance.it

Infortunio o Malattia

PROPOSTA NET K-MAN N. Intermediario Cod. Filiale Matricola Operatore Cod.Prod. DATI DELLA CONTRAENTE Ragione Sociale Costituita a 11. P. Iva Sede Legale in (via, piazza, ecc.) n. civico Città e provincia c.a.p. Indirizzo e-mail **DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE** Cognome e Nome Nato a Codice fiscale Residente in (via, piazza, ecc.) n. civico Città e provincia c.a.p. n. cellulare Indirizzo e-mail **DATI DI POLIZZA ASSICURATIVA** Da scau za polizza Data decorrenza polizza Scadenza prima quietanza ે urau del contratto: Anni e giorni NO Polizza sostituita Tacito ri novo Frazionamento ___ Condizioni di assicurazione operanti: Mod. NET/0114/01 - Ed. 06-2025 Modalità di Pagamento: IBAN del Contraente: PREMIO **IMPORTO RATA ALLA FIRMA** PREMIO LORDO PREMIO IMPONIBILE IMPOSTE €. IMPORTO RATE SUC _SSIVE PREMIO IN PONIF LE IMPOSTE PREMIO LORDO € **DATI ASSICURATO N. 1 ASSICURATO** (Cognome e Nome) Nato a il Codice fiscale Residente in (via, piazza, ecc.) n. civico Città e provincia c.a.p. Indirizzo e-mail n. cellulare **GARANZIE ASSICURATE per ASSICURATO N. 1** Invalidità Permanente Totale da Decesso per ogni causa Assistenza alle persone



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante



Net Insurance S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale
via Giuseppe Antonio Guattani, 4 • 00161 Roma
tel. +39 06 89326.1 • fax +39 06 89326.800
info@netinsurance.it - netinsurance@pec.netinsurance.it
www.netinsurance.it

GARANZIE	CAPITALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ANNUO LORDO IMPOSTE
Decesso per ogni causa	€	€	€	€
Assistenza alle persone	Vedi condizioni di assicurazione	€	€	€
Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia	€	€	€	€

Infortunio o Malattia		H W H H		
	NEFICIARIO DELLA I	POLIZZA ASSICURAT	rva	
Beneficiario della Polizza Assicurativa	La Contraente			
Luogo e data	La Contraer	ite (Rappresentante Leg	jale)	
	DICHIARAZIONI	DELLA CONTRAENT		
La sottoscritta Contraente, anche per il tramite	. Rannresentante Legale	sonra indicato:		
 dichiara di aver ricevuto e preso vision 	 Introduction The Part Community of Research Community Community 	TEACH DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	d. 06-20?5 predispost	o da Net Insurance S.p.F
contenente il Documento Informativo				the contract of the contract o
Assicurazione comprensive del Glossa				
come parte integrante del Contratto d	li Assicurazione			
Luogo e data	La Contraer	ite in prese tant. Leg	iale)	
 dichiara ai sensi dell'art. 56 del Regolame 				
- conferma che tutte le dichiarazioni, neces				
 di autorizzare l'addebito del premio annu conto corrente indicato nella presente po 		ni suc essivi, in caso di p	oolizza con durata super	nore ad un anno, sul propri
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o re		Applittimate a femire	la informazioni richia	cto nor la conclucione d
contratto di assicurazione possono compro				ste per la conclusione di
La Contraente, per il tramite del Rappresenta				to di ricevere la trasmission
della documentazione precontrattuale e coi				
delle comunicazioni previste dalla normativa				
In mancanza di tale dichiarazione la cumenta			anno inviate in formato	cartaceo. Tale dichiarazion
potrà essere revocata liberamente d'la Co	rente in qualsiasi momei	nto.		
Luogo e data	La Contraer	ite (Rappresentante Leg	jale)	
Mandata was addabia Sinat Com (C.D.)				
Mandato per addebito 'iret' Sepa (5 D) La Contraente, con la sotto zione del preser	ate mandato autorizza:			
- la Compagnia a richiedere ai. Banca del sott		roprio conto corrente:		
- la Banca del sottoscritto a procedere all'adde			pagnia.	
Luogo e data	La Contraer	ite (Rappresentante Leg	jale)	
Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il	l sottoscritto dichiara	di annrovare snecific	atamente le seauent	i norme contenute nell
Condizioni Generali di Assicurazione (Ma		5051		
Art. 1 "Garanzie prestate" – Art. 2 "Requisiti di a			ne assuntive" - Art. 4 ".	Limiti di indennizzo" – Art.
"Dichiarazioni alle circostanze del rischio" - Art. 7				
"Cessazione delle garanzie" "Validità territoriale" - "Prova" - Artt. 28-33 "Limiti di età" –Artt. 30-35 "E				
Luogo e data	La Contraer	ite (Rappresentante Leg	gale)	
CONSENSO A	AL TRATTAMENTO D	EI DATI PERSONALI	- CONTRAENTE	
La Società		con sede in	X	

_ e-mail _

Codice Fiscale/Partita Iva_



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante



Net Insurance S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale
via Giuseppe Antonio Guattani, 4 • 00161 Roma
tel. +39 06 89326.1 • fax +39 06 89326.800
info@netinsuranceit • netinsurance@pec.netinsurance.it
www.netinsurance.it

a)	Dic con	hiara di a nunicati al	aver consegnato l'informativa privacy presente nel Set Informativo I Titolare (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti del contraente o be	a tutti gli interessati i cui dati personali sono eneficiari in caso di polizze collettive).		
		conferma	1			
b)	Cor	sapevole	che il mancato conferimento dei seguenti consensi non inficerà i rappo	orti contrattuali intercorrenti con il Titolare:		
	-	questiona	o al trattamento dei Suoi dati personali per l'esecuzione di attività di r ari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale in otti del Titolare con le modalità automatizzate e non automatizzate illu	formativo e promozionale etc.) relative ai servizi		
		□ prest	ta il consenso	nega il consenso		
	-	sulla bas	o al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di profilazione a sco se dei Suoi interessi e delle Sue preferenze (ad es., ricerche di merc ciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai izzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.	ato, questionari di soddisfazione, comunicazioni		
		□ prest	ta il consenso	nega "consenso		
	20	invio di n	o al trattamento dei Suoi dati personali per l'esecuzione di attività di m eressi e delle Sue preferenze (ad es., ricerche di mercato, questionar materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodo matizzate illustrate nell'informativa.	nar uting di parte di Società terze sulla base dei soddi nazione, comunicazioni commerciali e tti di società on le modalità automatizzate e		
		□ prest	ta il consenso	nega il consenso		
Luogo e o	data		Filma a Conti i creseri nte Ni ni fin stalin Titi o	nn' nella persona del legale p.,, temporeatello]		
			DICHIARAZIONE , "SICL "ATO . 4. 1			
l Sottoscritt	to As:	sicurando (s	se diverso dalla Contraente) dichiara di ".are il consenso "."assicurazione sulla	propria vita ai sensi dell'art. 1919 C.C.		
_uogo e da	ata _		Assicurato_			
			QUE TIONARI' SANITARIO ASSICURATO N.	1		
Avvertenz	ze:					
a) l	le dic	hiarazioni	i non veritie inesatte in recenze rese per la conclusione del contr	atto possono compromettere il diritto alla		
b) i c) l	Prima L'ass		ctoscrizione di que de la			
d) a s i	aise soffe di p integ	ensi della erte il cui atologia grazioni r	egge el 7 a 'embre 2023 N. 193, l'Assicurato non è tenuto t. '' nento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da onc agica insorta prima dei 21 anni di età compiuti. Si fanorma e più favorevoli all'Assicurato. o di segu.to i seguenti significati:	più di 10 anni ovvero 5 anni nel caso		
-	 conclusione del trattamento attivo: la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico, in mancanza di recidive; 					
	t f f s q r a	rattamen iologici, t armacolog ull'eviden; ualunque ecidiva; ttraverso juarigion elativi a u adiologich	nto farmacologico antitumorale: chemioterapia, terapia ormonale trapianto di midollo osseo, terapia cellulare o genica, trial clinici. gico antitumorale qualsiasi eventuale combinazione dei trattamenti soca, a seconda del tipo e dello stadio della patologia oncologica. Que fase del trattamento della patologia oncologica (sia come terapie adiu qualsiasi nuova manifestazione clinica associabile ad una patologia un esame biologico o di diagnostica per immagini; et: è da intendersi come equivalente al termine medico di remissione qua malattia oncologica. La guarigione può essere attestata, tra le al le e da biomarcatori sierici.	Rientra nella definizione di trattamento pra elencati o altri approcci medici basati siste terapie possono essere impiegate in ivanti che neoadiuvanti); oncologica precedente, diagnosticata sia completa, cioè l'assenza di segni e sintomi		
DATI A						
Cognon	ne e	Nome		I w		
Nato a		la				
Codice f	ısca	e				



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante



Net Insurance 5.p.A. Sede Legale e Direzione Generale
via Giuseppe Antonio Guattani, 4 • 00161 Roma
tel. +39 06 89326.1 • fax +39 06 89326.800
info@netinsurancei* - netinsurance@pec.netinsurance.it
www.netinsurance.it

QUESTIONARIO SANITARIO (da compilarsi a cura dell'Assicurato)		
1. La differenza tra la Sua altezza in centimetri e il Suo peso in chilogrammi è inferiore a80 o superiore a 120 (ad es. altezza 175cm – peso 70Kg = 105)?	SI 🗆	NO 🗆
Peso:	0040	
Altezza:		
2. Negli ultimi 5 anni si è sottoposto a terapie di durata superiore a 3 settimane per affezioni diverse da ipercolesterolemia, ipertensione o da malattie della tiroide, menopausa?	SI 🗆	NO 🗆
3. Ha mai sofferto (e se si quando) o attualmente soffre di: Angina, infarto, valvulopatia, disturbi cardiaci congeniti, aritmie cardiache (pacemaker incluso), ipertensione arteriosa (instabile seppur in trattamento farmacologico con valori superiori a140/90)	SI 🗆	NO 🗆
Ictus cerebrale, emorragia cerebrale, infarto cerebrale, emorragia subaracno dea, novrosi, epilessia, schizofrenia, depressione, disturbo bipolare, alcolismo	SI 🗆	№ □
Asma, bronchite cronica, enfisema, tubercolosi polmonare, pneumoconiosi	SI 🗆	NO 🗆
Ulcera duodenale o gastrica, colite ulcerosa (Crohn) pancreatite	SI 🗆	NO 🗆
Epatite B, C, cirrosi epatica, disfunzioni epatiche, calcoli vescicali c'hiliar.	SI 🗆	NO 🗆
Insufficienza renale, cisti renali, calcoli renali, disturbi alla prostata	SI 🗆	NO 🗆
Cataratta, glaucoma, disturbo retina, otite media, empiema	SI 🗆	NO 🗆
Miomi uterini, endometriosi, cisti ovariche, mastopatia	SI 🗆	NO 🗆
Reumatismi, anemia, porpora, ipotiroidismo, ipatiroidismo	SI 🗆	NO 🗆
Diabete, insulino-dipendente e non insulino-dipendente		NO 🗆
Cancro o tumori maligni di qualsiasi natura (fer la resenzione dalla dichiarazione prevista alle Avvertenze sulla compilazione ettera d)		ио 🗆
4. Negli ultimi 5 anni è stato rici verato ali eno 5 giorni consecutivi per un motivo diverso da varicectomia, appendicectomia	SI 🗆	NO 🗆
5. Ha in atto qualche sintom dia persocante (ad esempio dolori al petto, costipazione, sangue nelle feci, tosse, tumefazioni, node li, rice. "menti, emicranie, diarrea, sudorazione notturna, perdita di peso, ingrossamento ghi i dole line ache) per la quale intende sottoporsi a degli accertamenti sanitari?	KILL	NO 🗆
6. E' in attesa di norma egli esti degli esami già eseguiti (Risonanza magnetica, TAC, radiografie, ecografie, test funzi halità epatica, marker epatite, fondo oculare, ECG, elettroencefalogramma, mammografia, analisi dule urine, esami del sangue) o diagnosi per una sintomatologia persistente di cui alla domanda 3	3760 57-03	NO 🗆
7. Percepisce o ha in corso la richiesta per ottenere assegni o pensioni di invalidità almeno del 10% derivanti da malattie riconosciute da compagnie di assicurazione, INAIL, INPS o altri organi di previdenza e/o assistenza?	SI 🗆	NO 🗆
8. Attualmente soffre o è in attesa di ricevere una diagnosi di malattia neurologica (epilessia, meningite, miastenia, neuropatia periferica, sclerosi multipla, qualsiasi forma di demenza, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, morbo di Huntington, malattia del motoneurone)?	SI 🗆	NO 🗆
9. È mai risultato positivo al Covid19?	SI 🗆	NO 🗆
10. L'infezione al Covid19:		
a) Le ha comportato un ricovero presso una struttura sanitaria in un reparto di terapia intensiva o sub- intensiva o supporto nella ventilazione a domicilio?	SI 🗆	NO 🗆



Contratto multigaranzia a durata variabile e a Premio annuo costante



L'Interessato _

Net Insurance S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale via Giuseppe Antonio Guattani, 4 • 00161 Roma tel. +39 06 89326.1 • 1ax +39 06 89326.800 info@netinsuranceit + netinsurance@pec.netinsurance.it

36	Le ha lasciato sintomi permanenti essere?	e/o conseguenze cliniche e/o complicazioni attualmente in SI 🗆 NO 🗆
Luogo e da	ata	Assicurato
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ASSICURATO		
FORMU		
FORMU	LA PER L'ASSICURATO 1	
II/La sot	toscritto/a	nato/a
il	e-maile	nella sua qualità di interessato, letta e compresa
l'informativa privacy presente nel Set informativo:		
a)		tura particolare (es. dati relativi allo stato di salu'), per le finalità e con le modalità il trattamento di tali dati è necessario per de esecuzione ad alcune attività del one dei sinistri).
	□ presta il consenso	
b)	il Titolare: - In merito al trattamento dei Suc Titolare (ad es., questionari di	mento dei seguenti consensi nc. infice à i rappo ti contrattuali intercorrenti con oi dati personali per l'esecu. Co di a ività di marketing generico da parte del soddisfazione, comunicazion comerciali e invio di materiale informativo e vizi e/o prodotti del Comercio de Inodalità automatizzate e non automatizzate
	□ presta il consenso	□ nega il consenso
	del Titolare sulla base dei Suoi soddisfazione, comunicazioni cor	lati perso alimatia di profilazione a scopo marketing personalizzato da parte interessi e delle 5 e preferenze (ad es., ricerche di mercato, questionari di nmerciali e incommuni materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi poalità a comatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.
	□ presta il consenso	□ nega il consenso
	sulla base dei Suoi i Teres. To de comunicazioni comme sitale invi	personali per l'esecuzione di attività di marketing da parte di Società terze elle Sue preferenze (ad es., ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, o di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di latizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa
	□ presta (i ⊃n ∠nso	□ nega il consenso